



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

PROGETTO DI LEGGE

MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

CAPO I

MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO E IL CONTENIMENTO DEI COSTI

Art. 1

(Deleghe, differimenti e proroghe delle deleghe al Congresso di Stato)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare Decreto Delegato entro il 31 dicembre 2025, al fine di integrare la Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche per prevedere l'indennità di malattia ad ore per individui sottoposti a terapie salvavita eseguite in ambienti ospedalieri.
2. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle strutture sportive sammarinesi e di incentivare la realizzazione di eventi sportivi in territorio sammarinese è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati per disciplinare modalità di finanziamento, da parte di persone fisiche e/o giuridiche, per progetti di ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi pubblici e zone adiacenti, e per eventi di natura sportiva di interesse nazionale, con il conseguente riconoscimento di benefici fiscali in favore dei finanziatori. Al fine del riconoscimento dei benefici fiscali sono individuati, con i medesimi decreti delegati, i criteri per la definizione di evento sportivo di interesse nazionale e relative modalità di presentazione e selezione delle domande inerenti gli eventi stessi.
3. La delega prevista dall'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37 e successive modifiche è differita al 31 dicembre 2025. A parziale modifica dei criteri per l'esercizio della delega stabiliti dal comma 1, lettera b) del predetto articolo 2, possono essere previsti, in alternativa ad un collegio sindacale unico, più collegi dei sindaci revisori la cui competenza sarà esercitata con riferimento ad una o più Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici, in ragione della complessità operativa e dell'entità del Bilancio del soggetto controllato.
4. Con l'obiettivo di revisionare le norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e le disposizioni per l'applicazione della quota capitaria, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025, anche a modifica della Legge 22 luglio 2014 n.114.
5. Al fine di disciplinare la normativa relativa ai prezzi di trasferimenti, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2025.
6. Al fine di semplificare, anche in via sperimentale, la tenuta e la conservazione in formato elettronico della documentazione contabile ed amministrativa, è dato mandato al



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025, previo parere della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

7. Al fine di coordinare le disposizioni della Legge 9 maggio 2023 n.80 con le norme fiscali vigenti, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2025.

8. Al fine di favorire il potenziamento o la razionalizzazione delle reti di trasmissione dell'energia in territorio, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025, per consentire ai proprietari di dette reti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo altresì discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali.

9. Al fine di disciplinare il versamento contributivo per il lavoratore autonomo eletto Capitano Reggente che per la durata del suo mandato sospende la propria autorizzazione ad operare, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2025, per modificare l'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche.

10. Al fine di aggiornare la normativa in materia di attività libero professionale in ambito sanitario di cui al Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e successive modifiche e alla Legge 6 novembre 2018 n.139 e successive modifiche, nonché per introdurre misure atte a ridurre le liste di attesa per l'accesso ai servizi prestati dalla struttura sanitaria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati entro il 31 dicembre 2025.

11. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 6 dell'articolo 26 della Legge 15 settembre 2020 n.132 ed agli articoli 28, 38 e 42 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Art. 2

(Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali)

1. I crediti vantati, per l'impiego del patrimonio dei fondi previdenziali, da parte del Fondo Gestione Pensioni ISS (brevemente FGP-ISS) e del Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente FONDISS), a seguito di formale richiesta effettuata rispettivamente dal Consiglio per la Previdenza e dal Comitato Amministratore al Congresso di Stato, possono essere coperti da garanzia dell'Eccellentissima Camera nei limiti previsti dal presente articolo.

2. Le tipologie di investimento che possono essere coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sono:

a) i certificati di deposito non inferiori a diciotto mesi presso istituti di credito sammarinesi;

b) gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico-sociale sammarinese di valore sistemico.

3. Con delibera il Congresso di Stato determina il rilascio della garanzia alle condizioni economiche di mercato.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 3

(Modifica dell'articolo 22 della Legge 11 febbraio 1983 n.15)

1. L'articolo 22 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, che disciplina la prescrizione del diritto alla pensione privilegiata, è così sostituito:

“Art. 22

(Prescrizione del diritto alla pensione privilegiata)

1. Decade dal diritto alla pensione privilegiata l'assicurato che non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dell'indennità economica per inabilità temporanea, intesa come primo periodo continuato e ininterrotto conseguente all'infortunio ovvero, in caso di malattia professionale, entro il termine perentorio indicato per ciascuna malattia nella Tabella A.

2. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, con la comunicazione di riconoscimento dell'infortunio o malattia professionale, comunica all'assicurato il termine di cui al comma 1.

3. Se l'infortunio o la malattia professionale hanno determinato direttamente o indirettamente la morte dell'assicurato, decadono dal diritto alla pensione privilegiata i superstiti che non abbiano provveduto alla presentazione della domanda entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del decesso.”.

Art.4

(Fondo di accantonamento Gestione Pensioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 è così sostituito:
“5. Il risultato derivante dall'impiego anzidetto, inteso come il risultato della gestione annuale, sarà attribuito proporzionalmente alle singole categorie mediante adeguamento delle quote ad esse riferite nell'ambito del fondo.”.

Art. 5

(Trattamento dei debiti contributivi nelle risoluzioni bancarie)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, i debiti conseguenti al mancato versamento degli oneri contributivi da lavoro dipendente da parte dell'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. sono soggetti al medesimo trattamento previsto per gli altri debiti risultanti in capo alla predetta banca alla data di emissione del provvedimento di risoluzione. Tale disposizione si applica anche ai debiti contributivi accertati dopo il provvedimento di risoluzione purché riferibili a periodi antecedenti alla data del provvedimento medesimo.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, gli Enti previdenziali creditori per contributi previdenziali ed assistenziali maturati e non versati dall'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. fino alla data del provvedimento di risoluzione, vengono soddisfatti con i titoli finanziari emessi in esecuzione del programma di risoluzione ovvero con i titoli del debito pubblico sostitutivi emessi sulla base dell'articolo



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.168 e del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.169, riservati in emissione alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a socio unico. Ai medesimi Enti previdenziali sono attribuite le corrispondenti cedole sui titoli BNS e sui titoli di Stato in sostituzione, a far data dal provvedimento di Risoluzione, degli interessi e delle sanzioni sui contributi non versati.

3. In relazione agli oneri contributivi non versati dall'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. al FONDISS, le posizioni contributive dei singoli lavoratori dipendenti assicurati sono valorizzate e liquidate dal FONDISS sulla base del valore nominale dei titoli assegnati allo stesso Ente previdenziale ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 6

(Soddisfazione delle passività nei confronti di soggetti autorizzati, in applicazione del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a. del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 anche nel caso in cui le passività nei confronti di soggetti autorizzati in liquidazione coatta amministrativa alla data del provvedimento di risoluzione siano detenute per conto di terzi identificati dai medesimi soggetti autorizzati successivamente alla chiusura della procedura di risoluzione; in tal caso i terzi, cui nel frattempo sono stati attribuiti titoli obbligazionari emessi dalla società BNS o titoli obbligazionari di emissione pubblica, sono ammessi al riacquisto di detti titoli, indipendentemente dalla relativa scadenza, in base ai piani di riparto predisposti dalla Società di Gestione degli Attivi Ex BNS S.p.A. a socio unico fatto salvo in ogni caso il complessivo limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 7

(Abolizione dell'obbligo di conservazione dei Registri di Stato Civile depositati presso il Tribunale Unico e della verifica annuale dei Registri di Stato Civile da parte del Commissario della Legge)

1. È abrogato l'articolo 109 della Legge 12 agosto 1946 n.43 e successive modifiche, nonché tutte le norme in contrasto con il presente articolo.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, non è più obbligatoria la conservazione dei doppi originali dei Registri di Stato Civile depositati presso il Tribunale.

Art.8

(Abolizione dell'obbligo della dichiarazione di mantenimento della cittadinanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abolito l'obbligo di rendere la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza previsto dall'articolo 3 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche.
2. Conseguentemente, l'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche è così riformulato:

“Art. 1

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00106341 del 15/11/2024



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese;
2. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione;
3. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.”.

3. Sono abrogati l'articolo 3 (Formalità per l'atto di mantenimento della cittadinanza), il secondo comma dell'articolo 10 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche nonché ogni disposizione che faccia richiamo o riferimento alla formalità dell'atto di mantenimento.

Art. 9

(Modifica della responsabilità del procedimento di cui all'articolo 17 della Legge 5 ottobre 2011 n.160)

1. I commi 2 e 3, dell'articolo 17 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, sono così sostituiti:
“2. Il Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, provvede al più presto ad assegnare e delegare nell'ambito dell'Unità Organizzativa (brevemente UO) di competenza le funzioni e le responsabilità dell'attività istruttoria di ogni singolo procedimento. Il Dirigente competente ha, inoltre, facoltà, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, di delegare a propri dipendenti che ricoprano le posizioni più elevate, la funzione di adozione dei provvedimenti di competenza dell'UO. Il Dirigente, anche in caso di delega di funzioni:

- a) conserva il potere di assumere direttamente gli atti e provvedimenti oggetto di delega, salvo che norme speciali dispongano diversamente;
- b) ha il potere, esercitabile in ogni momento, di imporre direttive relativamente agli atti da compiere ed ai provvedimenti da assumere nell'esercizio della delega;
- c) ha il potere di sostituire il delegato in caso di inerzia dello stesso nell'esercizio del potere delegato;
- d) ha il potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi eventualmente posti in essere nell'esercizio della delega;
- e) ha il potere, esercitabile in ogni momento, di revoca della delega.

3. Dell'assegnazione e della delega, a norma del comma 2, e della loro eventuale modifica o revoca è data immediata comunicazione agli interessati di cui all'articolo 14 comma 2, nonché pubblicità ai sensi dell'articolo 31 ed ai sensi del relativo Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell'Amministrazione.”.

Art. 10

(Criteri di economicità ed efficienza per il reperimento dei beni immobili patrimoniali da parte dello Stato)

1. Il comma 1, dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, è così sostituito:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

“1. Al fine di perseguire una gestione dei beni immobili patrimoniali dello Stato improntata a criteri di trasparenza, economicità e contenimento della spesa, il reperimento sul mercato, sia mediante acquisto che mediante locazione ordinaria o finanziaria, di immobili di proprietà privata con destinazione finalizzata ad attività culturali, sociali, economiche e di servizio avviene, di norma, mediante procedimento ad evidenza pubblica, salvi i casi in cui:

- a) la controparte sia Società partecipata dallo Stato od Ente Pubblico;
- b) sussistano particolari ragioni di interesse pubblico o di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui è dato espressamente atto nei pertinenti provvedimenti amministrativi.”.

Art. 11

(Costituzione di una Società per Azioni di informatica generale dello Stato)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società per Azioni ad esclusiva partecipazione pubblica per la gestione ed implementazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di tutto il complesso "Hardware" nonché dei programmi, delle procedure e tutto il sistema "Software", di proprietà dello Stato, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, ovvero strumentali all'esercizio delle funzioni ed attività dell'Amministrazione e dello Stato.

2. La totalità delle azioni della costituenda Società dovrà essere di proprietà dello Stato.

3. La costituenda Società è retta dalle disposizioni di cui al presente articolo e dalle norme statutarie.

4. Lo Statuto deve specificare:

- a) l'oggetto sociale;
- b) le norme relative al funzionamento dell'Assemblea dei Soci;
- c) le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- d) le norme relative al funzionamento del Collegio Sindacale;
- e) le norme inerenti la nomina e le funzioni del Direttore il quale deve ottenere il gradimento del Congresso di Stato;
- f) le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica;
- g) le norme inerenti la ripartizione degli utili e delle perdite.

5. Gli organi sociali e le norme di bilancio sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di società di diritto privato.

6. Il Capitale Sociale è formato da azioni nominative che, al momento della costituzione dell'Agenzia, saranno interamente sottoscritte dallo Stato.

7. Il Capitale Sociale non può mai essere inferiore al limite stabilito dalla legge per le Società per Azioni.

8. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai contributi del socio unico;
- c) dai beni immobili e mobili acquistati in proprietà a qualsiasi titolo;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- d) dai proventi e introiti derivanti dalle attività e servizi prestati;
e) dai proventi di convenzioni, contributi e donazioni;
f) dagli utili derivanti dalla gestione, in quanto non distribuiti.
9. Stante la strumentalità delle funzioni attribuite rispetto all'attività dell'Amministrazione ai sensi del comma 1, la costituenda Società opera in regime di esenzione fiscale relativamente all'Imposta Generale sul Reddito.
10. I dipendenti della costituenda Società sono assunti con contratto di lavoro subordinato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche, sulla base del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali ed i lavoratori in esse occupati. L'Amministrazione, tramite la Direzione Generale della Funzione Pubblica, e la Società possono stipulare accordi che prevedano il distacco di dipendenti pubblici presso la Società medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, secondo periodo della Legge n.188/2011.
11. Oltre alle funzioni di controllo che competono agli organi sociali, il Congresso di Stato esercita specifiche funzioni di vigilanza sulla gestione della costituenda Società, mediante la nomina di ispettori o delegando pubblici funzionari, ai quali sono attribuite funzioni di verifica e audit; gli incaricati alla vigilanza hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti della Società.
12. A seguito della sua costituzione, la predetta Società è autorizzata:
- a) ad avviare trattativa volta all'acquisto dell'intera azienda gestita dalla Società Cooperativa d'Informatica Sammarinese a Responsabilità Limitata Cis-Coop, secondo il regime di concessione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto 13 marzo 1984 n.27;
- b) ad avviare trattativa volta all'acquisto almeno della maggioranza delle azioni della Società Informatica e Servizi Interbancari Sammarinesi S.p.A..

Art. 12

(Modifiche alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche)

- 1 L'espressione "e dell'Autorità di cui agli altri Titoli dell'Allegato A" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è soppressa.
- 2 L'espressione "nell'Allegato A alla presente legge" di cui all'articolo 4, comma 8 della Legge n.188/2011 è sostituita con la seguente: "nel Regolamento di cui all'articolo 5, comma 1".
- 3 L'articolo 5, comma 1 della Legge n.188/2011 è così modificato:
"1. Le missioni e le funzioni a cui le Unità Organizzative (di seguito anche UO), così come definite dall'articolo 6 della Legge n.105/2009, informano il proprio operato sono individuate con Regolamento del Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183. Oltre che alle funzioni di cui al predetto Regolamento, le UO sono tenute ai compiti e alle prescrizioni previste dalle leggi speciali per la loro attività e alle norme generali sull'attività amministrativa."
4. L'articolo 5, comma 4, l'articolo 6, commi 7 e 8, l'articolo 7, comma 1, primo periodo e l'articolo 9, comma 1 della Legge n.188/2011 sono abrogati. L'espressione "con decreto delegato" contenuta all' articolo 7, comma 2 è soppressa.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5. L'espressione "Qualora l'Allegato A" di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge n.188/2011 è sostituita con la seguente: "Qualora il Regolamento di cui all'articolo 5, comma 1".
6. L'articolo 6, comma 6 della Legge n.188/2011 è così sostituito:
"6. Il Regolamento di cui all'articolo 5, comma 1 può inoltre prevedere disposizioni di coordinamento con particolare riferimento ai richiami contenuti nelle norme vigenti ad un ufficio/servizio che nel tempo abbia variato la propria denominazione o le proprie missione e funzioni."
7. I Titoli I e III dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche sono abrogati, ad esclusione dei commi relativi al Dirigente delle UO che, sino all'entrata in vigore della riforma della legge sulla dirigenza, permangono vigenti ai fini di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 2 della medesima Legge n.188/2011.
8. L'efficacia abrogativa delle disposizioni di cui ai commi 4 e 7 decorre dall'entrata in vigore del Regolamento previsto all'articolo 5, comma 1 della Legge n.188/2011 come novellato dal comma 3.

Art. 13

(Personale nominato presso le Segreterie di Stato a mente della Legge 28 gennaio 1981 n.5)

- 1 In favore dei lavoratori subordinati esterni all'Amministrazione che siano nominati presso le Segreterie di Stato quali "Addetto di Segreteria" e "Segretario Particolare" a mente della Legge 28 gennaio 1981 n.5 è riconosciuto il trattamento di migliore favore consistente nella conservazione della retribuzione che avrebbe percepito permanendo in servizio presso il datore di lavoro privato, qualora superiore rispetto a quella stabilita dall'articolo 7, commi 4 e 5 del Decreto Delegato 29 febbraio 2024 n.38. Il trattamento di migliore favore non può, comunque, superare la retribuzione stabilita per il livello 10 del "vecchio regime retributivo" con riferimento sia al piede retributivo che agli scatti di anzianità, fatta salva la corresponsione delle indennità previste dall'Allegato 2b, numeri 2) e 3) della Legge n.149/2009.
- 2 Ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità nei confronti dei lavoratori subordinati esterni all'Amministrazione che siano nominati Direttori di Dipartimento è, altresì, considerata l'anzianità lavorativa dagli stessi maturata nel settore privato.
- 3 Le superiori norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 14

(Modifica all'articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, è così sostituita:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- “b) titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l'ente erogatore trasmetta all'UO Ufficio Tributario la certificazione ai sensi dell'articolo 85.”.

Art. 15

(Modifica del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust)

1. L'articolo 6 della Legge 17 marzo 2005 n.38 e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6

(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

1. Le imposte assolute all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust, sono detraibili dalle imposte sul reddito dovute dal trust a norma della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, commi 1, 2 e 2 bis della presente legge.”.

Art. 16

(Modifica dell'utilizzo del credito d'imposta di cui alle misure a sostegno di operazioni a tutela del risparmio)

1. Il comma primo, dell'articolo 3 del Decreto - Legge 27 ottobre 2011 n.174, è così sostituito:

“1. Le banche di cui all'articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali, di cui all'articolo 2, nelle seguente modalità:

- a) per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l'operazione di cui all'articolo 1: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
- b) per i successivi anni fiscali: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 10% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.”.

2. Il comma 1, dell'articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2013 n.72, è così sostituito:

“1. Le banche di cui all'articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi di cui all'articolo 2 a decorrere dall'anno fiscale in cui si concretizza l'operazione prevista all'articolo 1, nelle seguenti modalità:

- per i primi sei anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
- per i successivi anni fiscali, sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 10% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.”.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. A decorrere dall'esercizio 2025 il comma 4, dell'articolo 2 del Decreto - Legge 15 ottobre 2007 n.112 e successive modifiche è abrogato.

Art. 17

(Registro Informatico di carico e scarico dei prodotti petroliferi)

1. Il libro di carico e scarico, di cui all'articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell'Ufficio Tributario e specificandone altresì la decorrenza.
2. L'irregolare o incompleta compilazione del Registro comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 100,00 (cento/00), da applicarsi per ogni violazione.
3. La mancata tenuta del Registro comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4. Le sanzioni, di cui ai commi 2 e 3, si applicano decorsi sei mesi dall'attivazione del Registro Informatico.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 52 della Legge 27 novembre 2015 n.174)

1. Al fine di adeguare le disposizioni interne alle modifiche che intervengono tempo per tempo negli standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1, dell'articolo 52 della Legge 27 novembre 2015 n.174, è così sostituito:
"1. Con decreto delegato possono essere:
 - a) aggiunti, eliminati, modificati o aggiornati gli allegati alla presente legge;
 - b) definite le sanzioni relative all'applicazione della normativa FATCA;
 - c) stabilite le regole tecniche e per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione;
 - d) inserite disposizioni applicative successive all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;
 - e) adeguate le disposizioni di cui alla presente legge per renderle conformi a nuovi standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale o alle modifiche introdotte alle convenzioni in vigore in base agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino."

Art. 19

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n.64)

1. All'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n.64 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Ai fini della determinazione del reddito familiare pro-capite, di cui al comma 6, viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite massimo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.”.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.